

Rifiuti: trasporto in conto proprio

13 Giugno 2013

Facendo seguito all'orientamento espresso nell'ambito di taluni provvedimenti individuali ([vedi "Gestione rifiuti" del 20 maggio 2013](#)), il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali con la Circolare n. 691 del 12 giugno 2013 ha confermato la possibilità per le imprese abilitate ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 di trasportare anche i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività edile.

Le imprese interessate nella domanda di iscrizione o di variazione dell'iscrizione dovranno indicare a tal fine il Codice CER 20 03 07 e conseguentemente le Sezioni regionali dell'Albo dovranno riportare nei propri provvedimenti a fianco di tale Codice l'annotazione "proveniente da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione".

In allegato la Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 691 del 12 giugno 2013

[11846-ALLEGATO.pdf](#)[Apri](#)